

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09383

presentata da

GIUSEPPE BERRETTA

mercoledì 10 novembre 2010, seduta n.393

BERRETTA. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.

- Per sapere - premesso che:

la vigilanza sugli enti di previdenza privatizzati è regolata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che «la vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'articolo 1, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni»;

la normativa di riferimento per le funzioni attribuite al collegio sindacale è quella prevista agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. In proposito, va precisato che, al fine di assicurare una più ampia e vincolante indipendenza, esiste un severo regime che regola le incompatibilità con la carica di componente i collegi sindacali. Più specificatamente, l'articolo 2399, comma 1, del codice civile, individua una serie di cause di ineleggibilità e di decadenza, disponendo che «non possono essere eletti alla carica di sindaco: (...)

c) coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza»;

accanto a tale generale disciplina codicistica, il legislatore è anche intervenuto dettando disposizioni specifiche e di varia natura in materia di revisione legale dei conti. A tal proposito, si segnala il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha introdotto nella legislazione italiana le disposizioni comunitarie di cui alla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, per l'appunto normalmente attribuito al collegio sindacale;

l'articolo 39, comma 2, del suddetto decreto, rubricato «sospensione del revisore contabile», dispone che «l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:.....

e) l'iscritto (...) sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico»;

in materia di indipendenza e di incompatibilità delle funzioni di sindaco, di recente è pure intervenuto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il quale all'articolo 10, rubricato «indipendenza e obiettività», stabilisce in via pregiudiziale che «il revisore legale (...) che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale»;

più in particolare l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sancisce che «coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi ai controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dell'ente (...) se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi a rapporti di lavoro»;

l'articolo 26 dello Statuto della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, al comma 1, prevede che «il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia»;

l'articolo 26, comma 3, del citato Statuto prevede pure che «i sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione. Al collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili»;

l'attuale composizione del collegio sindacale della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri vede tra i componenti effettivi la presenza del ragioniere Raffaele Giglio, libero professionista, nominato in rappresentanza del Ministero della giustizia;

il ragioniere Raffaele Giglio, per lungo tempo e fino a pochi mesi fa, è stato già componente elettivo del consiglio di amministrazione del citato ente di previdenza, facendo pertanto ora insorgere l'ipotesi di incompatibilità, così come più volte richiamata nella normativa sopra elencata;

l'attuale composizione del consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri vede pure la presenza del ragioniere Raffaele Grimaldi, libero professionista, nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il ragioniere Raffaele Grimaldi, per lungo tempo e fino a pochi mesi fa, è stato già componente elettivo del medesimo organo, facendo pertanto ora insorgere la violazione della previsioni statutaria di cui all'articolo 21, comma 7, in tema di limiti ai mandati;

il quotidiano Il Sole 24 Ore - Plus 24 del 6 novembre 2010, a pag. 7, riporta la notizia che il ragioniere Raffaele Grimaldi è pure presidente del consiglio di amministrazione della «previra immobiliare s.p.a.», «(...) società fondata e controllata dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri», con ciò determinandosi l'imbarazzante situazione di avere quale amministratore di una società controllata un soggetto nominato in rappresentanza del Ministero della giustizia;

la cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, peraltro, è stata più volte interessata da atti di sindacato ispettivo, con i quali sono stati denunciati gravi irregolarità amministrative nella gestione e, più in particolare, il denunciato grave ammanco di cassa;

il precedente collegio sindacale del citato ente, rimasto in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'anno 2009, nella propria relazione formula una serie di osservazioni e di rilievi sia con riferimento alla gestione, sia con riferimento all'attività previdenziale che, a parere dell'organo di controllo, minerebbero gli equilibri di lungo periodo, come previsti dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 -:

quali iniziative intendano assumere, nell'ambito della vigilanza attribuita dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per eliminare i rischi potenziali derivanti dalle gravi violazioni di legge e

statutarie, come sopra denunciato, e se non ricorrano gli estremi per l'assunzione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo.(4-09383)